

## **Relazione sui risultati conseguiti mediante l'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Tolmezzo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 23.09.2017.**

Con deliberazione n. 52 in data 23.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute dal Comune. La deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello "enti controllati", sotto sezione di secondo livello "società partecipate" ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Piano ha preso in esame le società partecipate dal comune e contiene la misura relativa alla dismissione di due partecipazioni societarie – ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l. considerate non necessarie rispetto alle finalità dell'Ente e/o che presentavano le criticità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Si espongono di seguito le azioni intraprese in questi anni.

### **1. Dismissione della partecipazione in ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.**

Dopo aver comunicato alla società in data 27.09.2017 quanto stabilito dal Consiglio Comunale, è stato approvato con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 358 del 04.05.2018 il bando d'asta pubblica per la cessione delle quote della società ESCO MONTAGNA (n. 5000 azioni al prezzo unitario di € 1.54). Non essendo pervenuta alcuna offerta, la Responsabile del Servizio finanziario in data 04.07.2018 ha comunicato alla società che l'Amministrazione comunale intendeva avvalersi del diritto di recesso ed ha richiesto conseguentemente il rimborso delle quote.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota del 08.10.2018 ha sollecitato la società, segnalando inoltre che risultava approvata dall'assemblea una deliberazione in merito al recesso e che la copia della deliberazione, richiesta in data 21.09.2018, non era stata inviata. Inoltre è stato evidenziato che dal 1° ottobre 2018 avrebbero trovato applicazione le misure previste dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 175 del 2016.

In data 22.11.2018 perveniva una comunicazione a firma del Presidente di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. con la quale si evidenziava come la *"revisione straordinaria delle partecipazioni non si applichi ad ESCO MONTAGNA, in quanto società avente per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Tale considerazione non è ritenuta pertinente in quanto:

- 1) l'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 2016, al comma 7, prevede che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti, non di certo che non possono essere oggetto di dismissione;
- 2) per inciso, anche se le attività con più elevato volume d'affari svolta da ESCO MONTAGNA si riferiscono indubbiamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è l'oggetto sociale che va considerato, e lo statuto di ESCO MONTAGNA, all'art. 3, non prevede comunque tale attività come prevalente;
- 3) ai sensi dell'art. 1 comma 611, della Legge n. 190 del 2014 (espressamente richiamata dal D. Lgs. n. 175 del 2016 all'art. 20 comma 8), gli enti locali debbono avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la motivazione della dismissione stabilita dal Consiglio Comunale è legata al fatto che la società ESCO MONTAGNA non svolge alcun servizio o attività per l'Amministrazione comunale di Tolmezzo.

In seguito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11.12.2018, è stata ribadita alla società con comunicazione del Responsabile del servizio finanziario n. prot. 32249 del 18.12.2018, la volontà di proseguire nel processo di dismissione delle partecipazioni nella società, in quanto non indispensabile nel perseguimento delle finalità

istituzionali dell'ente. Si chiedeva inoltre di provvedere al più presto alla liquidazione delle quote detenute, già state richieste con nota prot. 17072 del 04.07.2018.

In data 21.05.2019 n. prot. 13255 è pervenuta all'ente una relazione elaborata dal Professor Leopoldo Coen dal tema "Gli adempimenti previsti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175 del 2016). Le ricadute operative per i soci di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l." in cui venivano esplicate le ragioni della contrarietà di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. all'accettazione delle richieste di recesso presentate dai soci per l'attuazione del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Le considerazioni espresse in tale relazione non contengono elementi tali da modificare l'intenzione già più volte espressa dall'amministrazione.

Con Legge n. 145 del 30.12.2018 è stato aggiunto il comma 5 bis all'articolo 24 del D. Lgs. n. 175 del 2016 il quale prevede che dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5, concernenti obblighi e conseguenze delle dimissioni, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, e che l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Richiamata la deliberazione del consiglio n. 78 del 16.12.2019 avente ad oggetto revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. possedute dal comune al 31.12.2018 con cui il consiglio deliberava di avvalersi della previsione del comma 5 bis sopra richiamato.

Rilevato il rispetto del requisito previsto dal comma 5 bis dell'art. 45 del D. Lgs. n. 175 del 2016 in quanto il risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione è pari a 69.434.67 € (154.749 € nel 2013, 35.819 € nel 2014 e 17.736 € nel 2015) l'Amministrazione intende avvalersi nuovamente della sospensione della procedura di dimissione della partecipazione in ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.

## **2. Dimissione della partecipazione in Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l.**

In data 27.09.2017 la Responsabile del servizio finanziario ha comunicato alla società cooperativa Albergo Diffuso Tolmezzo la avvenuta decisione del Consiglio Comunale circa la dimissione della partecipazione, inviando copia della deliberazione del Consiglio n. 52 del 23.09.2017.

Sono stati effettuati successivamente alcuni incontri con i rappresentanti della società i quali hanno manifestato la propria contrarietà rispetto alla dimissione, considerando che ne sarebbero derivati effetti negativi per la società, anche in considerazione delle problematiche connesse alla gestione degli alloggi di proprietà comunale e alla concessione degli spazi per l'ufficio di ricevimento e sala ad uso comunale dell'Albergo Diffuso qualora il comune non partecipasse più quale socio della cooperativa.

Sono stati individuate e proposte dal Comune alcune soluzioni e sono state predisposte bozze di convenzione per risolvere le questioni riferite alla gestione degli immobili comunali.

La posizione della società è stata, da ultimo, formalizzata con nota del 27.09.2018, a seguito di un sollecito dell'ente a procedere per la definizione del recesso, inviato in data 24.09.2018, il Presidente della società cooperativa ha ribadito l'intendimento di mettere in atto tutte le azioni per evitare la scita del Comune al fine di salvaguardare gli interessi della società. Con nota del 10.10.2018 l'Amministrazione comunale ha riaffermato la necessità di concludere la procedura di recesso e di procedere alla liquidazione della quota spettante al Comune.

Nel corso degli incontri è emerso che da più parti è stato sollecitato un intervento normativo che deroghi dall'obbligo in capo agli enti locali di dismettere le partecipazioni negli alberghi diffusi, atteso che le criticità derivanti dalla dimissione appaiono considerevoli, mentre il mantenimento delle stesse non porterebbe svantaggio alle amministrazioni comunali.

Si ricorda che per gli immobili interessati, che sono stati ristrutturati attraverso gli appositi finanziamenti regionali, è operante il vincolo di destinazione all'esercizio in via esclusiva alle attività di albergo diffuso.

Con Legge n. 145 del 30.12.2018 è stato aggiunto il comma 5 bis all'articolo 24 del D. Lgs. n. 175 del 2016 il quale prevede che dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5, concernenti obblighi e conseguenze delle dimissioni, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, e che l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Richiamata la deliberazione del consiglio n. 78 del 16.12.2019 avente ad oggetto revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. possedute dal comune al 31.12.2018 con cui il consiglio deliberava di avvalersi della previsione del comma 5 bis sopra richiamato.

Rilevato il rispetto del requisito previsto dal comma 5 bis dell'art. 45 del D. Lgs. n. 175 del 2016 in quanto il risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione è pari a 2.952 € (nel 2013 la società non costituita, -6 € nel 2014 e 5.910 € nel 2015), l'Amministrazione intende avvalersi nuovamente della sospensione della procedura di dismissione della partecipazione in Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop a r.l.

Tolmezzo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Diego Di Centa